

TI_GERICHTE 11.2000.71 vom 6. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.71

FR: TI_GERICHTE 11.2000.71 du 6 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.71 del 6 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC). a) Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale condizione non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza di una grave ristrettezza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), oppure al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5, 108 V 265 segg.). b) Una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii). Per prassi invalsa di questa Camera, nelle questioni di stato delle persone il requisito della probabilità di esito favorevole è apprezzato con una certa larghezza (Rep. 1994 pag. 385, 1981 pag. 309).

E. 2

In concreto il Segretario assessore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ravvisando il requisito dell'indigenza, data l'esistenza di una polizza assicurativa in favore dell'istante con valore di riscatto pari a fr. 17'850.–, né quello della probabilità di esito favorevole, per l'intervenuta riconciliazione dei coniugi. L'appellante obietta di aver dovuto chiedere anticipi sulla polizza assicurativa superiori al valore di riscatto e di aver dovuto ottenere aiuto da parenti per sopperire alle spese della vita quotidiana. L'argomentazione è fondata. Il primo giudice ha accertato l'esistenza di risparmi familiari, consistenti in una polizza assicurativa con un valore di riscatto di fr. 17'850.–, sulla base di una tassazione del 25 ottobre 1999 relativa al periodo 1997/98 (doc. 2, allegati al questionario redditi-spesa).

Dalla tassazione risulta che il contribuente possiede effettivamente una sostanza di fr. 147'591.– (macchinario e aziendale fr. 129'741.–, assicurazione sulla vita fr. 17'850.–) e debiti aziendali per fr. 92'347.–. Tali dati risalgono però all'inizio del 1997. Non sono quindi determinanti per il giudizio sull'assistenza giudiziaria, che deve fondarsi sui dati relativi al settembre-ottobre 1999, momento in cui è stata presentata la domanda. L'appellante ha dimostrato il prelievo di anticipi sulla polizza per complessivi fr. 30'319.– (conteggio del 5 ottobre 1999 rilasciato dalla compagnia assicurativa). Inoltre dal fascicolo processuale si evince che nei confronti del marito dell'appellante, commerciante indipendente, sono stati rilasciati quattro attestati di carenza di beni (doc. 2, estratto dell'Ufficio esecuzioni del 20 ottobre 1999). La situazione di indigenza della famiglia non può quindi essere negata, sicché l'appello a questo proposito si rivela fondato.

E. 3

Il primo giudice non ha intravisto probabilità di esito favorevole della causa, l'istante essendosi per finire riconciliata con il marito. Se non che, la probabilità di esito favorevole va apprezzata al momento in cui è presentata la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 120 Ia 181 consid. 3a con rinvii; Rep. 1985 pag. 141; I CCA, sentenza del 18 maggio 1998 nella causa A. c. A.). Ora, la domanda di conciliazione, obbligatoria prima dell'avvio di una causa di divorzio (art. 421 vCPC), poteva concludersi anche con la riconciliazione dei coniugi, che il Pretore stesso doveva favorire (art. 421 cpv. 3 vCPC). La circostanza che l'istante abbia rinunciato a postulare il divorzio non può quindi escludere la concessione dell'assistenza giudiziaria. Né la procedura provvisoria appariva d'acchito infondata, tanto che il primo giudice l'ha accolta parzialmente senza contraddittorio il 6 ottobre 1999. Nel caso concreto sono adempiuti pertanto i presupposti dell'indigenza e della probabilità di esito favorevole. Non vi è motivo, di conseguenza, per negare all'appellante il beneficio dell'assistenza giudiziaria in prima sede. Spetterà al Pretore, al momento di tassare la nota d'onorario del patrocinatore, valutare se le prestazioni del patrocinatore erano tutte indispensabili alla difesa dell'istante. L'appello deve di conseguenza essere accolto.

E. 4

Gli oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il convenuto tuttavia, che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello, non può essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Non rimane perciò che prescindere da ogni prelievo, senza attribuzione di ripetibili. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente Il segretario